

# Comunicato Stampa

DIFFUSO A CURA DEL SERVIZIO SEGRETERIA PARTICOLARE

Roma, 03 settembre 2010

## Documento di consultazione sulle istruzioni applicative del Regolamento CE 1781/2006

Al fine di avviare una consultazione pubblica, la Banca d'Italia pubblica oggi sul proprio sito Internet le [istruzioni applicative del Regolamento CE 1781/2006](#) che, allo scopo di rafforzare la tracciabilità delle operazioni finanziarie per finalità di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, dispone che vengano inserite informazioni sull'ordinante nei messaggi di pagamento. Tali istruzioni saranno emanate ai sensi dell'art. 61 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, entrato in vigore il 29 dicembre 2007 e successivamente modificato dal decreto legislativo 25 settembre 2009, n. 151. Esse sono volte a disciplinare nel dettaglio taluni aspetti del Regolamento tenendo anche conto degli approfondimenti svolti in materia a livello internazionale<sup>1</sup>.

Le istruzioni ricalcano la struttura del Regolamento e contengono quattro capitoli relativi ai seguenti profili:

1. definizioni e ambito di applicazione: tale capitolo fornisce, tra l'altro, alcuni chiarimenti sulla *ratio* che ispira il provvedimento;
2. obblighi del prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante: vengono fornite indicazioni circa l'acquisizione, la verifica e la registrazione dei dati relativi all'ordinante nonché chiarimenti sulle modalità con cui trattare i pagamenti intra comunitari e quelli extra UE;
3. obblighi del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario: il capitolo fornisce indicazioni in merito alla verifica della completezza dei dati informativi relativi all'ordinante e agli adempimenti da porre in essere nel caso di ricezione di messaggi di trasferimento fondi nei quali tali dati manchino o siano incompleti;
4. obblighi del prestatore di servizi di pagamento intermediario: vengono fornite alcune precisazioni sul ruolo e il coinvolgimento di tale tipologia di soggetti.

Stante l'attinenza di argomento e l'interesse che a livello internazionale si registra in materia, nel quinto capitolo delle istruzioni vengono inoltre fornite indicazioni riguardanti i c.d. "pagamenti di copertura"<sup>2</sup> predisposte sulla base delle linee guida emanate nel maggio 2009 dal Comitato di Basilea<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> In particolare sono state tenute in considerazione le indicazioni contenute nel "Common understanding of the obligations imposed by the European Regulation 1781/2006 on the information on the payer accompanying funds transfers to payment service providers of payees" predisposto dalla Anti-Money Laundering Task Force (AMLTF) costituita in sede CEBS, CESR and CEIOPS.

<sup>2</sup> I "pagamenti di copertura" sono trasferimenti di fondi utilizzati quando non vi è un rapporto diretto tra prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante e del beneficiario ed è quindi necessario ricorrere a una catena di rapporti di corrispondenza tra prestatori di servizi di pagamento.

<sup>3</sup> [Bank for International Settlements](#) – Basel Committee on Banking Supervision "Due diligence and transparency regarding cover payment messages related to cross-border wire transfers" – Basilea, Maggio 2009.

Eventuali osservazioni possono essere trasmesse entro il 22 ottobre 2010 a: Banca d'Italia, Servizio Supervisione sui Mercati e sul Sistema dei Pagamenti, Divisione Strumenti e Servizi di Pagamento al Dettaglio, via Milano 60/g – 00184 ROMA. Una copia in formato elettronico dovrà essere contestualmente inviata all'indirizzo di posta elettronica [smp201@bancaditalia.it](mailto:smp201@bancaditalia.it). Nel caso in cui si disponga di casella PEC (Posta Elettronica Certificata) e/o di firma digitale le osservazioni potranno essere inviate esclusivamente all'indirizzo [smp@pec.bancaditalia.it](mailto:smp@pec.bancaditalia.it); ove si utilizzi tale modalità il documento contenente le osservazioni dovrà essere inviato come allegato al messaggio.